

Ecc.ma Autorità,

si propongono di seguito alcune osservazioni e proposte in merito al documento del dicembre 2020 recante modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, sulle disposizioni sul governo societario delle banche e dei gruppi bancari.

In relazione alla classificazione delle banche di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, par. 3, sembra non del tutto coerente fissare definizioni mediante rinvii a fonti normative differenti dettate, ciascuna, con differenti finalità sia tra loro e sia rispetto al “governo societario”. Gli è, infatti, che, da un lato, per le «*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*» si opera un espresso rinvio alle «*banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi*»; e, dall'altro, per le «*banche di minori dimensioni o complessità operativa*», ci si avvale di uno solo tra i criteri esibiti dall'art. 4(1)(145) del Regolamento UE 575/2013 (“CRR”) – richiamato nella note di commento – calibrando la definizione sull' «*attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro*». Ciò, lungi dal semplificare il quadro normativo di riferimento parrebbe vieppiù complicare, provocando un rischio di confusione e, per tale di via di possibile incertezza, l'assetto definitorio e la relativa *ratio*. Del resto, quanto alla soglia quantitativa richiamata per le «*banche di minori dimensioni o complessità operativa*» potrebbe essere utile chiarire se per essere attratti nella definizione ci si debba riferire al superamento della soglia in un solo esercizio o non (così l'art. 4(1)(145), lett. b, CRR ove la soglia di Euro 5 miliardi è da determinarsi come media dell'ultimo quadriennio).

Infine, si nota che il concorso di plurimi e più rigidi requisiti e criteri di idoneità individuali e collettivi per gli esponenti aziendali (*cf.* art. 26 D.Lgs. 385/1993, come dettagliati del d.m. n. 169/2020, divieto di *interlocking*, ecc..) in assenza – di fatto – di adeguata proporzionalità nel loro declinarsi, rende particolarmente difficile per le banche di dimensioni piccole o intermedie (e territorialmente connotate) il reclutamento di amministratori in possesso degli stessi. In tale contesto, si invita allora a valutare se l'introduzione di nuovi requisiti sulla composizione degli organi di supervisione strategica e di controllo, con precipuo riguardo alle “quote di genere” e nella piena e convinta condivisione dello scopo, debba tuttavia opportunamente calibrarsi in funzione della dimensione e della “vocazione territoriale” delle banche.

Sarebbe, da ultimo, opportuno chiarire la necessità o meno di formalizzare (nello statuto ovvero nei regolamenti interni) la scelta di aderire o meno alle “buone prassi” di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.1, lett. b) – secondo cui «*i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere*» – e quali siano le conseguenze della eventuale mancata adesione alle stesse.

Distinti saluti.